

**Legge federale  
concernente un contributo alla prevenzione  
degli infortuni nella circolazione stradale  
(Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni)**

del 25 giugno 1976 (Stato 1° gennaio 2009)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 37<sup>bis</sup> della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 1976<sup>2</sup>,  
*decreta:*

**Capo primo: Contributo alla prevenzione degli infortuni**

**Art. 1** Riscossione

<sup>1</sup> Il detentore di un veicolo a motore deve pagare annualmente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale.

<sup>2</sup> Il contributo ammonta all'1 per cento al massimo del premio netto dell'assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore. È stabilito dal Consiglio federale.

<sup>3</sup> Gli assicuratori della responsabilità civile riscuotono il contributo unitamente al premio e lo versano al «Fondo nazionale per la prevenzione degli infortuni stradali».

<sup>4</sup> La Confederazione, le sue aziende e i suoi stabilimenti sono esonerati dall'obbligo di contributo. Essi prendono, nel loro ambito, provvedimenti di prevenzione degli infortuni.

**Art. 2** Impiego

<sup>1</sup> I contributi sono impiegati per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale.

<sup>2</sup> È esclusa la partecipazione alle spese delle misure concernenti l'edilizia stradale e la polizia della circolazione.

RU 1976 2731

<sup>1</sup> [CS 1 3]

<sup>2</sup> FF 1976 I 1085

## Capo secondo: Fondo per la prevenzione degli infortuni stradali

### Art. 3 Istituzione

La Confederazione istituisce, sotto la designazione di «Fondo nazionale per la prevenzione degli infortuni stradali» (detto qui di seguito «Fondo») un ente pubblico con personalità giuridica e con sede in Berna.

### Art. 4 Compiti

<sup>1</sup> Il Fondo promuove e coordina i provvedimenti per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale. Può prenderne di moto proprio.

<sup>2</sup> Esso amministra i mezzi di cui dispone, grazie alla riscossione dei contributi, e ne decide l'impiego.

### Art. 5 Organi

Gli organi del Fondo sono la commissione amministrativa e la segreteria.

### Art. 6 Commissione amministrativa

<sup>1</sup> La commissione amministrativa è composta di 15 membri al massimo. Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri. La Confederazione, i Cantoni, le associazioni e le organizzazioni della circolazione stradale come pure gli assicuratori vi sono equamente rappresentati.

<sup>2</sup> La commissione amministrativa ha segnatamente le seguenti competenze:

- a. emana un regolamento d'organizzazione e un regolamento sull'impiego dei contributi alla prevenzione degli infortuni;
- b. stabilisce il preventivo annuo delle spese amministrative;
- c. esamina e approva i conti e il rapporto annuali;
- d. decide sull'impiego dei mezzi nel singolo caso;
- e. presenta al Consiglio federale una proposta per la determinazione del contributo alla prevenzione degli infortuni.

### Art. 7 Segreteria

<sup>1</sup> La segreteria è l'organo esecutivo.

<sup>2</sup> È tenuta dall'Ufficio federale delle strade<sup>3</sup>. Il Fondo ne assume le spese.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I 22 della LF del 9 ott. 1992 concernente la riduzione di aiuti finanziari e di indennità, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1993 325).

**Art. 8** Vigilanza

<sup>1</sup> Il Fondo sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

<sup>2</sup> Il regolamento d'organizzazione e quello sull'impiego dei contributi alla prevenzione degli infortuni come pure il rapporto e i conti annuali devono essere approvati dal Consiglio federale.

**Capo terzo: Protezione giuridica, sanzioni****Art. 9** Protezione giuridica

<sup>1</sup> Contro le decisioni del Fondo è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Per il resto sono applicabili le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

**Art. 10<sup>6</sup>** Sorveglianza e sanzioni

<sup>1</sup> L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) sorveglia la riscossione e il versamento del contributo alla prevenzione degli infortuni secondo la legislazione sulla sorveglianza degli assicuratori.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> È applicabile l'articolo 86 della legge del 17 dicembre 2004<sup>8</sup> sulla sorveglianza degli assicuratori.

<sup>3</sup> Nel caso di infrazione grave, la FINMA può intimare all'assicuratore di responsabilità civile di rispettare i suoi obblighi, comminandogli la revoca dell'autorizzazione. Se il termine della comminatoria decorre infruttuoso, la FINMA gli revoca l'autorizzazione a esercitare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.<sup>9</sup>

**Capo quarto: Disposizioni finali****Art. 11** Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. 74 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 961.01).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).  
<sup>8</sup> RS 961.01

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

**Art. 12**          Disposizione transitoria

Il Consiglio federale può, fino alla designazione degli organi del Fondo, delegarne i compiti alla fondazione attuale «Fondo per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale».

**Art. 13**          Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1977<sup>10</sup>

<sup>10</sup> DCF del 13 dic. 1976 (RU 1976 2734).